

**Direzione Centrale Gestione
Accise e Monopolio Tabacchi**

Ufficio Gestione
Monopolio
Rivendite Tabacchi

Roma,

13 GEN, 2014

Agli
Uffici centrali e periferici
dell'Area monopoli

LORO SEDI

OGGETTO: TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PATENTINO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 1, DM 38/2013: CHIARIMENTI SULLA NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE DI 30 GIORNI

Si è rilevata una difforme interpretazione in sede di applicazione, da parte degli Uffici periferici, della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 1, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.38, ove si stabilisce che alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo...*omissis*....

Tali difformità rendono necessario un intervento volto a ripristinare l'uniformità delle procedure, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

La difforme interpretazione riguarda in particolare la natura – qualificazione del termine entro cui presentare la domanda di rinnovo del patentino.

A tale riguardo occorre distinguere tra:

Ipotesi A) domanda di rinnovo presentata oltre il termine di validità dell'autorizzazione a vendere a mezzo di patentino;

Ipotesi B) domanda di rinnovo presentata oltre il termine di 30 giorni ma in ogni caso prima della scadenza del patentino.

Iniziando dall'**Ipotesi A)**, trattandosi di autorizzazione ormai definitivamente scaduta ne deriva la giuridica impossibilità di provvedere al rinnovo. Conseguentemente al privato eventualmente interessato non rimane che presentare altra specifica e apposita istanza per richiedere un nuovo patentino ai sensi degli articoli 7 e 8 del DM n.38/2013. Tale principio è stato di recente espresso nella sentenza breve n.2595/2013, TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Seconda.

**Direzione Centrale Gestione
Accise e Monopolio Tabacchi**

Nel diverso caso – **Ipotesi B)** - in cui il privato presenti istanza di rinnovo oltre il termine di cui al comma 1, art. 9, DM 38/2013, ma in ogni caso prima della scadenza del patentino, la domanda deve intendersi validamente presentata in ragione della natura ordinatoria del termine.

Tale natura è da evincersi argomentando *a contrario* rispetto al principio espresso nella sentenza sopra citata. Infatti, se è vero che l'Amministrazione non aveva l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza tardivamente presentata in quanto il patentino era definitivamente scaduto, se ne potrebbe desumere in via interpretativa che l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi nel caso in cui il patentino non sia definitivamente scaduto.

Sulla natura del termine si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione sesta sentenza n. 894/2013, in cui, sebbene per questione diversa, è stato enunciato il principio che la natura del termine si evince sia mediante espressa qualificazione da parte del legislatore che dalla previsione della sanzione conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

Mutuando tali principi e facendone applicazione al caso in questione, non risulta vi sia espressa qualificazione della perentorietà nel DM 38/2013; Inoltre, ai fini della qualificazione della natura del termine, non vi sarebbe una previsione espressa della sanzione conseguente al mancato rispetto del termine stesso. Né può intendersi come sanzione la cessazione immediata del servizio di approvvigionamento e vendita nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo. A ben vedere tale ultima disposizione, prevista dal comma 5, art 9, DM 38, non richiamando il termine di 30 giorni, parrebbe riferirsi solo all'ipotesi della domanda non presentata affatto.

Infine, depone nel senso della natura ordinatoria la natura stessa del rapporto della situazione giuridica oggetto del patentino. Trattasi infatti di atto autorizzatorio che impatta su un diritto soggettivo del privato già rientrante nel patrimonio giuridico dello stesso. Si consideri, inoltre, che i presupposti per il rinnovo sono comunque maturati nell'arco di un periodo temporale che investe tutto l'esercizio del patentino. Quanto all'interesse tutelato dall'apposizione del termine è evidente che la qualificazione come ordinatorio del termine in parola consentirebbe la procedibilità di una domanda di rinnovo di un punto vendita svolgente effettivamente un servizio integrativo.

Si consideri che in ragione del ridotto intervallo di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza del patentino, potrebbe non esserci di fatto la possibilità che l'ufficio rilasci l'autorizzazione provvisoria. In tali casi, nelle more del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e successivamente alla scadenza del patentino, il titolare del patentino non dovrà prelevare e vendere i tabacchi.

Pertanto:

A) la domanda di rinnovo presentata oltre il termine di validità dell'autorizzazione a vendere a mezzo di rilascio del patentino è ritenuta tardiva senza conseguente obbligo di pronunciarsi in capo all'Amministrazione.

B) la domanda di rinnovo presentata oltre il termine di 30 giorni di cui al comma 1, art 9, DM 38/2103 e in ogni caso prima della scadenza del patentino è da considerare validamente presentate ai fini del rinnovo seppur irregolare quanto alla violazione del termine ordinatorio.

Resta inteso che alla scadenza del termine di validità del patentino la prosecuzione della vendita di tabacchi necessiterà di apposita autorizzazione provvisoria, in mancanza della quale è fatto divieto la prosecuzione

**Direzione Centrale Gestione
Accise e Monopolio Tabacchi**

dell'approvvigionamento e della vendita. Resta altresì inteso che il competente ufficio rilascerà l'autorizzazione provvisoria secondo i tempi dettati anche in considerazione del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Fanelli

